



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
*U.O.D. Prevenzione e
Sanità Pubblica Veterinaria*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0751436 05/11/2015 09,47
Mitt. : 520402 UOD Prevenzione e sanità pubblica

Dest. : ASSOCIAZIONE PEGASO, TUTTE LE A.S.
SUAP REGIONE CAMPANIA; O.R.S.A.
Classifica : 20.1.5. Fascicolo : 18 del 2011



Rif mail del 19/10/15

Alla soc. Pegaso srl

e p.c. ai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL.
SIAN e Servizi Veterinari

Ai SUAP della Regione Campania

ORSA

L O R O S E D I

Oggetto: richiesta di chiarimenti SCIA distributori automatici e altro

In riferimento alla richiesta a margine, relativa all'oggetto, si riporta di seguito la corretta interpretazione del punto 2.2.2. dell'allegato alla DGRC 318/15 (distributori automatici), cui le Autorità in indirizzo vogliono conformarsi.

Si premette che, ai sensi dell'art. 1 del Reg 882/04, tra i compiti dell'Autorità Competente vi è quello primario di garantire pratiche commerciali leali e di evitare distorsioni del mercato, come una impropria interpretazione delle norme causerebbe in questo caso tra le imprese campane ed extracampane. Inoltre, quando ciò non infici la salute pubblica, la P.A. deve adoperarsi per semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, come stabilito dalla normativa cogente.

Pertanto, l'obbligo di presentazione della SCIA "sanitaria", stabilito dal combinato disposto dell'art. 51 della L.R. 1/14 e del punto 2.2.2. dell'allegato alla DGRC 318/15, deve essere inteso come esistente in capo all'impresa che effettua la vendita di prodotti mediante distributori automatici; la SCIA sanitaria viene presentata al SUAP del Comune dove risiede l'imprenditore (in caso di impresa individuale) o dove insiste la sede legale dell'impresa; nel caso l'impresa risieda in un territorio extra campano, ha la facoltà di presentare la SCIA sanitaria presso un qualsiasi SUAP del territorio regionale.

Successivamente alla SCIA, all'impresa sarà inviata una username ed una password con la quale dovrà accedere in GISA per compilare la lista riportante l'ubicazione di ogni singolo distributore automatico, anche se posti in Comuni campani diversi da quello del SUAP cui si è presentata la SCIA; l'impresa potrà, in qualsiasi momento ed in autonomia, modificare la suddetta lista, aggiungendo o eliminando i propri distributori automatici. Le eventuali modifiche apportate alla lista sono sufficienti ad assolvere all'obbligo della SCIA relativo ad ogni singolo distributore. Resta fermo che la messa in funzione di distributori automatici non compresi nella lista, comporta la violazione all'art. 6, punto 2 del Reg CE 852/04, anche se l'impresa ha presentato la SCIA.

I diritti sanitari devono essere versati una sola volta al momento della SCIA, e saranno a favore dell'ASL territorialmente competente in relazione al SUAP cui la SCIA è stata presentata.

Quanto stabilito sopra, deve essere applicato mutatis mutandis anche ai distributori automatici utilizzati per la vendita diretta di latte crudo di cui al punto 2.2.6. dell'allegato alla Delibera e per le imprese che effettuano il trasporto conto terzi di cui al punto 2.2.13. dello stesso allegato.

IL DIRIGENTE DELL'U.O.D.

(dr. Paolo Sarnelli)

GIANNONI